



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 luglio 2019**

Branch exemption, nei modelli redditi l'opzione

L'articolo 168-ter del Tuir, attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.

Il regime di **branch exemption** trova applicazione per tutte le tipologie di impresa commerciale residenti, dall'imprenditore individuale in contabilità semplificata alla società quotata. Trattasi di **regime opzionale** che, se scelto, diventa **totalizzante** in quanto riguarda **tutte le stabili** estere del medesimo soggetto. L'opzione va esercitata in sede di dichiarazione dei redditi (*provvedimento del 28 agosto 2017*). Si ricorda che l'opzione è **irrevocabile**.

L'esistenza della stabile organizzazione deve essere **attestata** dallo Stato estero ma è anche possibile presentare specifico **interpello** all'Agenzia delle Entrate, che rilascerà il parere relativo all'effettiva esistenza della stabile organizzazione, sulla base dei documenti prodotti. Se un'azienda non esercita l'opzione nel momento in cui costituisce una stabile organizzazione all'estero, può farlo successivamente ogni volta che costituisce una nuova branch.

L'**esenzione** cessa nel momento in cui vengono chiuse le branch all'estero, ed eventualmente bisogna poi esercitare nuovamente l'opzione nel momento in cui si aprono nuove filiali.

Per quanto riguarda l'**applicazione** del regime di branch exemption, nel caso in cui la stabile organizzazione nei cinque anni precedenti all'esercizio dell'opzione abbia conseguito delle perdite imputate alla casa madre, i redditi prodotti in regime di branch exemption partecipano all'imponibile dell'impresa fino a concorrenza delle perdite pregresse.

Il provvedimento delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti per il recapture delle perdite fiscali pregresse e per il trattamento delle eventuali operazioni interne regresse effettuate sempre nei cinque anni precedenti all'esercizio dell'opzione.

Il **reddito** della stabile organizzazione si determina separatamente in base all'Approccio Autorizzato OCSE, quindi la branch si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Gli utili e le perdite devono risultare dal bilancio redatto in base all'articolo 152 del Testo Unico Imposte sui Redditi.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 26, D.L. n. 78/2010 in materia di transfer pricing (ossia la compilazione del master e del country file per evitare l'applicazione di sanzioni in caso **di accertamento**).

RICORDA: Con la **Branch Exemption** l'imprenditore ottiene un sostanzioso risparmio fiscale.

ESEMPIO: *La società "AAA S.p.a." ha un cantiere localizzato in un paese estero dove l'imposta sul reddito delle società ammonta al 10%. Senza la "branch exemption" il reddito prodotto sarebbe soggetto al 24% dell'Ires, di cui detrarrebbe le tasse assolte nel paese estero, al contrario con l'opzione della "branch exemption" pagherà solo il 10%, ossia le imposte locali estere. **Il tax gap o risparmio fiscale ammonta al 14%.***